

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3436/87 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2529/87 recante modalità particolari d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2529/87 della Commissione<sup>(3)</sup> autorizza la Francia e l'Italia a riscuotere, a decorrere dal 1° settembre, il prelievo di corresponsabilità nella fase di immissione sul mercato; che una delle conseguenze del nuovo regime è l'aver subordinato completamente al regime del prelievo di corresponsabilità i cereali da semente, mentre la fase di riscossione prevista nell'ambito del regime precedente si traduceva nell'essenzione de facto di tali cereali dal regime del prelievo;

considerando che la produzione di sementi di cereali avviene nell'ambito di contratti stipulati prima della semina, vale a dire per la campagna 1987/1988 prima del 1° settembre, data di applicazione del nuovo regime; che per non ostacolare l'esecuzione dei suddetti contratti è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2529/87 per mantenere, limitatamente alle sementi di cereali, il regime di corresponsabilità applicabile anteriormente al 1° settembre;

considerando inoltre che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2529/87 stabilisce il termine per il pagamento del prelievo di corresponsabilità; che tale termine si calcola a partire dal momento dell'immissione sul mercato; che per tener conto delle difficoltà connesse con la fissazione della data di immissione sul mercato in certi casi, in particolare quando non esistono contratti di vendita scritti, è opportuno prevedere che il termine sia calcolato a partire dal momento della consegna o della spedizione dei prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2529/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, in ordine ai cereali da semente, il prelievo di corresponsabilità non viene riscosso limitatamente al quantitativo che sarà oggetto di una certificazione a norma della direttiva 66/402/CEE del Consiglio<sup>(\*)</sup>.

(\*) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. »

2) All'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma è aggiunto il seguente trattino:

« — l'esportazione di sementi certificate e di sementi di base nei paesi terzi o in Portogallo ».

3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I cereali importati in uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 in provenienza dagli altri Stati membri, salvo il Portogallo per la durata della prima tappa, si considerano come immessi sul mercato all'atto della loro immissione in consumo, salvo che si tratti di sementi certificate e di sementi di base. »

4) All'articolo 3, paragrafo 2, il testo della frase in limine è sostituita dal seguente testo:

« All'atto della spedizione di cereali diversi dalle sementi certificate e di sementi di base da uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 verso un altro Stato membro e all'atto della successiva rispedizione, il documento che giustifica il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha rilasciato il documento »

5) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il prelievo è riscosso dall'acquirente, dall'impresa di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 dai destinatari. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 2, secondo comma, secondo e terzo trattino, il prelievo è versato dal produttore e nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, dall'esportatore. »

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 13.